

Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 12 2016

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

affronteremo oggi il seguente argomento:

Comunicazione obbligatoria effettuazione lavoro notturno

In sintesi: <u>è in scadenza il prossimo 31 marzo</u> la comunicazione obbligatoria prevista per l'effettuazione di lavoro notturno, ai fini della disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti. La comunicazione riguarda i lavoratori che svolgono lavoro notturno siano essi dipendenti che somministrati.

Le aziende sono pregate di comunicare allo Studio <u>entro e non oltre il **18 marzo p.v.** i seguenti dati per i **lavoratori dipendenti e per i somministrati** che effettuano lavoro **notturno**:</u>

Nome e cognome

C.F.

Numero di giornate di effettivo lavoro notturno

Con l'occasione riepiloghiamo la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che ha previsto la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Nel dettaglio, si ricorda che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, riguardanti il lavoro notturno, così come identificato dal decreto stesso (e non, quindi, sulla base della definizione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003), e lo svolgimento delle cd. "attività in linea catena", anche in questo caso definite dal decreto in oggetto.

Comunicazione per attività di lavoro notturno

La norma dispone che il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisce ovvero del professionista abilitato, deve comunicare

• in via telematica,

- alla DTL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali,
- con periodicità annuale,

l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto.

Comunicazione per attività in "linea catena"

Il datore di lavoro che svolge le attività cd. "in linea catena", deve darne comunicazione

- alle DTL e agli istituti previdenziali territorialmente competenti;
- entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento delle stesse attività.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI LAVORO NOTTURNO

Il Ministero ricorda che i datori di lavoro che impiegano lavoratori in attività di lavoro notturno, così come definiti nel testo del decreto, possono effettuare la comunicazione anche per il tramite dei **professionisti abilitati** e delle **associazioni** cui aderiscano o conferiscano mandato.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività di lavoro notturno e deve essere fatta

- esclusivamente tramite la compilazione del modello disponibile sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it)
- entro il 31 marzo 2016 per il lavoro notturno svolto nell'anno 2015.

Il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul modello deve tener conto **anche** dei **lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI DI DIMOSTRARE IL LAVORO USURANTE NEL MOMENTO IN CUI ANDRANNO IN PENSIONE:

Cogliamo l'occasione per precisare che le aziende che avessero lavoratori che rientrano in questa categoria, devono rendersi disponibili a fornire al lavoratore (nel momento in cui egli andrà in pensione) tutta la documentazione necessaria, tenendo presente che il lavoratore dovrà fornire la documentazione e gli elementi di prova con data certa. A titolo esemplificativo il decreto riporta i seguenti documenti:

- 1. prospetto di paga;
- 2. libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- 3. libretto di lavoro;
- 4. contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo

- nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; → attenzione alla specifica delle mansioni
- 5. ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- 6. documentazione medico-sanitaria;
- 7. comunicazioni di introduzione del lavoro notturno (eventuali accordi sindacali, comunicazioni fatte alla DTL)
- 8. carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneita' alla guida.
- 9. documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 10. comunicazioni di assunzione
- 11. altra documentazione equipollente.

Trattandosi della possibilità per il lavoratore di ottenere un'anticipazione del pensionamento, l'Inps porrà particolare attenzione alla documentazione prodotta, quindi consigliamo alle aziende interessate di archiviare con particolare scrupolo la documentazione citata.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ "IN LINEA CATENA"

Individuazione dei destinatari

In via preliminare, il Ministero chiarisce che le **imprese interessate** dalla norma sono **solamente** quelle che svolgono attività che **soddisfano contemporaneamente** i seguenti **requisiti**:

1. applicazione delle **voci di tariffa** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente:

VOCE DI TARIFFA	LAVORAZIONI
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente

a singole fasi del ciclo produttivo

- 2. applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., così come disciplinati dal CCNL applicato, cioè un organizzazione del lavoro vincolata "...all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione...".
- 3. utilizzo di un processo produttivo in serie così come descritto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, cioè "...contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia...".

Si ricorda che **sono esclusi** gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, al controllo qualità.

Come già detto sopra quindi, tale comunicazione deve essere inviata dalle aziende solamente nel caso in cui siano presenti tutti e tre i requisiti descritti.

Un esempio può rendere maggiormente chiaro il concetto.

Un'azienda che è inquadrata in una delle voci di tariffa indicate nella tabella, ma che non applica il lavoro a cottimo (stabilito dall'art. 2100 c.c.), né esegue lavori in serie, non ha alcun obbligo di comunicazione.

Lo stesso discorso vale per l'azienda che esegue sia lavori in serie che lavori a cottimo, ma che non è inquadrata nelle voci di tariffa presenti.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto prevede che qualora il datore di lavoro **ometta** di effettuare le **comunicazioni** per lavoro notturno o attività "in linea catena", è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.**

In proposito, il Ministero chiarisce che non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l'omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.

Si sottolinea che non è ritenuta sanzionabile l'errata indicazione del numero di lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

01 marzo 2016

I migliori saluti.

		*	vacy, Conciliazion	ii e munsuzioni, An		
		Due diligence, Si	viluppo risorse un	nane		
Son	questa comunicazione in	quanto hai autor	izzato Studio Fili _l	opi all'invio di mat	eriale informativ	o.
Je III	n desideri più riceverle, in	via una e-mail a	l seguente indiriz	zo: negoilconsenso	@studio-filippi.i	t
da considerarsi strettamente violazione dell'obbligo di no casella di posta è riservata e Pertanto i messaggi in usci dall'azienda e, di conseguen	003 e collegate, questo messaggii riservate. Ne è vietato l'uso, la d prendere cognizione della corris; clusivamente all'invio ed alla ricez e e quelli di risposta in entrata n, eventualmente anche alla lettu egati di segnalarlo immediatamer	iffusione o riproduzio condenza di altri sogg cione di messaggi azie verranno trattati qua ra da parte di person	ne da parte di ogni al getti ed espone il resp ndali inerenti l'attività ili messaggi aziendali e diverse dall'intestato	ltra persona, senza auto onsabile alle relative co lavorativa, e non è prev e soggetti alla ordinar ario della casella. Nel ca	rizzazione; tale compo nseguenze. Si fa prese isto né autorizzato l'u ia gestione disposta o so aveste ricevuto que	ortamento costituireb ente, altresì, che que tilizzo per fini persono con proprio disciplino